

Corte Costituzionale. Legittima la quota extra del 10%

Stock option ai manager con prelievo addizionale

Giuseppe Marianetti
Marco Strafile

■ Il prelievo addizionale sui compensi variabili spettanti a dirigenti e collaboratori operanti nel settore finanziario non si pone in contrasto con i principi costituzionali che informano il sistema tributario italiano. È questa la conclusione a cui giunge la Corte Costituzionale nella sentenza n. 201 del 2014.

L'articolo 33 del decreto legge n. 78/2010 ha, in considerazione degli effetti economici potenzialmente distortivi derivanti dall'adozione di alcune particolari forme di remunerazione, previsto l'applicazione di un'aliquota aggiuntiva del 10% sui compensi spettanti sotto forma di bonus e di **stock option** ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore. La maggiorazione si rende applicabile ai compensi variabili che eccedono l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

Il pronunciamento prende le mosse da un giudizio instaurato presso una Ctp da un dirigente del settore economico per ottenere il rimborso di quanto versato a titolo di prelievo addizionale; il giudice di primo grado ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale rilevando che la normativa potrebbe violare gli articoli 3 e 53 della Costituzione. In particolare, per quanto at-

tiene al principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione), la commissione tributaria rilevava che «il prelievo in questione sarebbe irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini, sottoponendo a maggiore tassazione chi svolge le proprie mansioni con una determinata qualifica in uno specifico settore».

Il giudice delle leggi ritiene la questione non fondata ricordando come le misure sono state introdotte in sintonia con le analisi svolte in consessi internazionali circa le cause della crisi economica esplosa nel 2008, le quali avevano individuato nelle politiche retributive suscettibili di attivare l'assunzione di rischi eccessivi e implementate soprattutto nel settore del credito, una minaccia alla stabilità del sistema finanziario globale.

Secondo la sentenza, «da un lato la scelta disincentivante del legislatore è tutt'altro che irragionevole o arbitraria e, dall'altro, non è ingiustificata la limitazione al solo settore finanziario della platea dei soggetti passivi sottoposti al prelievo addizionale».

La Corte aggiunge che anche l'individuazione quantitativa della retribuzione variabile sottoposta a prelievo aggiuntivo in funzione di un determinato rapporto con la quota fissa della stessa non è arbitraria e non lede il principio di capacità contributiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

